

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 17-01-2020

Messaggio n. 161

OGGETTO: Reddito di Inclusione. Rivalutazione degli importi dell'assegno sociale. Carta acquisti ordinaria. Rivalutazione delle soglie del valore ISEE, dei redditi e trattamenti. Effetti della validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica sui rinnovi della Carta acquisti ordinaria e del Reddito di Inclusione

A seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 15 novembre 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 278 del 27 novembre 2019), recante "Valore della variazione della percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019", sono stati rivalutati gli importi dei trattamenti previdenziali e assistenziali (cfr. la circolare n. 147 del 2019).

Il richiamato decreto determina anche degli effetti sul Reddito di Inclusione (Rel) e sulla Carta acquisti ordinaria, che si illustrano di seguito.

a) Rivalutazione dell'importo dell'assegno sociale e del Reddito di Inclusione.

Il beneficio economico del Rel, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è soggetto ad un tetto massimo di erogazione commisurato all'ammontare annuo dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, maggiorato del 10%.

A seguito dell'emanazione del decreto interministeriale in commento è stato rivalutato l'importo dell'assegno sociale che, per l'anno 2020, è pari ad un valore annuo di 5.977,79 euro che, maggiorato del 10%, equivale a 6.575,56 euro; tale importo costituisce il valore massimo dell'ammontare del Reddito di Inclusione per l'anno 2020.

Con riferimento al nuovo importo è stata, quindi, adeguata la procedura informatica di calcolo del Rel.

b) Perequazione e aggiornamento dei valori soglia ISEE e dei trattamenti per l'accesso alla Carta acquisti ordinaria.

La misura delle soglie per l'accesso alla Carta acquisti ordinaria di cui al comma 1, lettere c), d) e h) dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 settembre 2008, ossia il valore ISEE e quello dei trattamenti e dei redditi previsti dal medesimo decreto, è aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Pertanto, a seguito della perequazione disposta dal richiamato decreto del 15 novembre 2019, si riportano i valori delle soglie dei requisiti ISEE e dei trattamenti e dei redditi previsti per la Carta acquisti ordinaria per l'anno 2020:

- il valore dell'indicatore ISEE deve essere inferiore a 6.966,54 euro (tale valore rileva sia per la Carta acquisti minori che per la Carta acquisti ultrasessantacinquenni);
- il valore dei redditi e dei trattamenti dei pensionati deve essere di importo inferiore a 6.966,54 euro, se il richiedente/titolare è di età compresa tra 65 anni e 69 anni o a 9.288,72 euro se il richiedente/titolare ha una età non inferiore a 70 anni (tale valore rileva solo per la Carta acquisti ultrasessantacinquenni).

c) Effetti della variazione del periodo di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sulle elaborazioni dei rinnovi del Rel e della Carta acquisti ordinaria.

A seguito della modifica della durata dell'attestazione ISEE introdotta dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la Dichiarazione Sostitutiva Unica è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre; conseguentemente la validità delle DSU, dal 1° gennaio 2020 coincide con l'anno solare. Le DSU presentate nell'anno 2019 sono pertanto scadute il 31 dicembre 2019. I titolari di Carta acquisti ordinaria e di Rel, quindi, dovranno presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica per continuare a beneficiare della misura. In mancanza di tale adempimento, l'erogazione dei benefici sarà sospesa fino alla presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica valida.

Di conseguenza, l'elaborazione della mensilità di gennaio 2020 del Rel avverrà, entro il termine dello stesso mese solare, sulla base della DSU 2020. Per la Carta acquisti ordinaria, invece, al fine di poter elaborare il maggior numero dei rinnovi per il primo bimestre 2020, l'elaborazione avverrà, nei termini di legge, entro il termine del mese di febbraio 2020.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele